

Consorzio LAMMA

Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

relativo all'anno 2014

Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2014 alle ore 16.30, ha avuto luogo, presso i locali del Consorzio LAMMA, l'incontro tra la delegazione di parte pubblica nelle persone di:

Dr. Bernardo Gozzini, Amministratore Unico del Consorzio

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC – CGIL Alessandro Rapezzi

FIR – CISL Andrea Ienco

UIL – RUA Mario Finoia

per la definizione della contrattazione integrativa di Ente per l'anno 2014

Consorzio LAMMA

Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DEL LAMMA PER L'ANNO 2014**

Sesto Fiorentino, 10 giugno 2014

Premesso che:

- la sottoscrizione del presente contratto integrativo è subordinato all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2014 da parte dei Soci
 - la Giunta Regionale ha approvato il predetto bilancio il 20 maggio 2014
 - l'esecuzione delle attività legate al servizio di previsione meteorologica è stata portata avanti con continuità a partire dal 1 gennaio
- Le parti concordano di considerare il presente contratto valevole a tutti gli effetti per tutto l'anno 2014.

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica al personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato del Consorzio LaMMA (di seguito Consorzio).
2. Gli istituti ricompresi nel presente Contratto si applicano anche al personale assegnato dal Socio CNR, a valere su risorse economiche distinte la cui copertura è individuata nell'ambito delle capacità di bilancio del Consorzio.

SEZIONE I - PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO

Art. 2 – Costituzione e ripartizione delle risorse per il trattamento economico accessorio per l'anno 2014 per il personale Ricercatore e Tecnologo dei livelli I-III

1. Le parti prendono atto che il fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I-III per l'anno 2014 ammonta a complessivi **€ 51.200,50**. La ripartizione delle relative risorse è fissata nei successivi articoli della presente sezione tra le seguenti Indennità:
 - a. Indennità di valorizzazione professionale di cui al successivo art. 3: **€ 18.700,50**
 - b. Indennità per oneri specifici di cui al successivo art. 4: **€ 4.550,00**
 - c. Indennità di direzione strutture di particolare rilievo di cui al successivo art. 5: **€ 0,00**
 - d. Indennità per particolari condizioni di disagio di cui al successivo art. 6: **€ 2.250,00**
 - e. Indennità di responsabilità professionale di cui al successivo art. 7: **€ 11.200,00**
 - f. Indennità per emergenze o per condizioni territoriali gravose di cui al successivo art. 8: **€ 7.000,00**
 - g. Indennità per lavoro in turni di servizio e in turni di reperibilità di cui al successivo art. 9: **€ 7.500,00**
2. Le coperture finanziarie delle Indennità di cui alle lettere dalla d. alla g. possono essere individuate nell'ambito delle attività per prestazioni a committenti esterni di cui all'art. 19 CCNL 7.4.2006 biennio economico 2002-2003. Per il personale assegnato al LAMMA di cui all'art. 1, comma 2, per l'anno 2014, si fa riferimento all'Allegato A parte integrante del presente documento.

3. Per il calcolo delle indennità di cui al comma 1 lettere d, g si fa riferimento alle tabelle riportate nell'allegato B parte integrante del presente documento;
4. Le coperture finanziarie delle Indennità di cui alle lettere dalla d. alla g. sono individuate nell'ambito delle capacità di bilancio del Consorzio.
5. Eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle Indennità ricomprese dalla lettera c. alla lettera d. del fondo di cui al comma 1, sono destinate ad incrementare il fondo per la produttività collettiva ed individuale e/o ad incrementare le risorse destinate ad una o più delle Indennità di cui al medesimo comma, previo confronto con i soggetti sindacali di categoria titolari della negoziazione.
6. Le Indennità di cui alle lettere e., f. e g. riguardando servizi da rendere in particolari condizioni meteorologiche sono state stimate approssimativamente e cioè in base ad una media degli anni precedenti. Conseguentemente in caso di evidente sottostima, o attivazione/rinnovo di particolari servizi di vigilanza meteorologica, i fondi per le suddette indennità dovranno essere incrementati nel corso dell'anno. Eventuali economie saranno utilizzate per coprire altre spese e/o fondi presenti nel bilancio dell'Ente destinati al personale, previa informativa con i soggetti sindacali di categoria titolari della negoziazione

Art. 3 - Indennità di valorizzazione professionale

1. L'Indennità di Valorizzazione Professionale di cui all'art. 8 del CCNL 21 febbraio 2002, biennio economico 2000-2001 e successive integrazioni e modificazioni, viene erogata sulla base degli attuali compensi tabellari:

LIVELLO	IMPORTO MENSILE in €	TOTALE ANNUO (comprensivo della tredicesima mensilità)
I	143,85	1.870,05
II	119,56	1.554,28
III	102,75	1.335,75

2. L'ammontare del fondo per la remunerazione dell'Indennità di cui al comma 1 per l'anno 2014 risulta il seguente:

RICERCATORI	LIVELLO	IMPORTO ANNUO PRO CAPITE in €	TOTALE ANNUO
14	III	€ 1.335,75	€ 18.700,50

3. L'indennità di cui al precedente comma 1 verrà incrementata degli importi definiti dai successivi CCNL di comparto secondo le decorrenze dallo stesso indicate.

Art. 4 - Indennità per oneri specifici

L'Indennità per oneri specifici di cui all'art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio) e successive

integrazioni e modificazioni, viene erogata sulla base degli attuali compensi tabellari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR):

LIVELLI	MENSILE	TOTALE ANNUO PRO CAPITE (compresa la tredicesima mensilità)	TOTALE ANNUO
I – II- III	€ 25,00	€ 325,00	€ 4.550,00

Art. 5 – Indennità per direzione di strutture di particolare rilievo

1. L'Indennità di direzione strutture di particolare rilievo di cui all'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio) viene erogata per la direzione di strutture tecniche e scientifiche particolarmente rilevanti previste nell'ordinamento del Consorzio.
2. L'Indennità di direzione di cui al comma 1 viene assegnata con incarico formale dell'Amministratore Unico.

Art. 6 - Indennità per particolari condizioni di disagio

1. L'indennità per particolari condizioni di disagio di cui all'art. 16 del DPR 171/1991 viene erogata al personale ricercatore e tecnologo impegnato nel servizio di vigilanza meteorologica operativa H24 a supporto della Protezione Civile. Detto servizio comporta una esposizione mediatica radio-televisiva dovuta alle attività di diffusione delle informazioni alla cittadinanza seguendo le indicazioni della Regione Toscana e il calendario di interventi stabilito con le singole emittenti. Questo comporta per il personale l'obbligo di apparire in video ad orari precisi e negli opportuni luoghi di registrazione televisiva.
2. La disciplina delle modalità con cui impegnare il personale è fissata nel Regolamento del lavoro in turni del LaMMA.
3. L'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività.

Art. 7 - Indennità di responsabilità professionale

1. L'indennità di responsabilità professionale disciplinata dall'art. 22 DPR 171/1991 viene attribuita per la direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla CEE e, per analogia, progetti straordinari assegnati dai soci derivanti da fondi europei.
2. L'Indennità di cui al primo comma, ai sensi dell' art. 10 del CCNL 5 marzo 1998 si applica anche a ricercatori e tecnologi che esercitano nell'ente funzioni per cui è richiesta l'iscrizione ad albi professionali.
3. L'indennità di responsabilità professionale viene individuata, assegnata e corrisposta con atto formale dell'Amministratore Unico.

4. La durata dell'assegnazione e corresponsione delle indennità di responsabilità professionale è limitata al perdurare nel tempo delle strutture scientifiche e dei progetti a cui l'assegnazione stessa è riferita.
5. L'indennità è corrisposta in misura massima del 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza; il relativo importo è individuato nell'ambito delle capacità di bilancio del Consorzio.

Art. 8 - Indennità per emergenza, situazioni di straordinaria necessità e per lavoro in condizioni territoriali gravose

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del CCNL del 21 febbraio 2002 biennio economico 2000-2001, è istituita l'indennità da attribuire al personale ricercatore e tecnologo impegnato a fronteggiare situazioni di emergenza e di straordinaria necessità e che lavorano in condizioni territoriali gravose.
2. L'attività di vigilanza meteorologica che il LaMMA svolge per il Consorzio Titan-Micoperi, nell'ambito delle operazioni di recupero del relitto della Costa Concordia, prevedendo la presenza costante di previsori nella sala operativa dell'Isola del Giglio ricade nell'ambito applicativo di cui al comma 1.
3. L'Indennità sarà assegnata e corrisposta con atto formale dell'Amministratore Unico.
4. L'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività.

Art. 9 – Indennità per lavoro in turni di servizio e in turni di reperibilità

1. Ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 07.04.2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003, al personale ricercatore e tecnologo che partecipa al servizio di vigilanza meteorologica operativa H24 a supporto della Protezione Civile, da espletarsi necessariamente senza interruzione ed anche nei giorni festivi, è attribuita l'indennità per lavoro in turni di servizio e in turni di reperibilità, la retribuzione della quale è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività.
2. Al personale ricercatore e tecnologo che partecipa ai turni di servizio e ai turni di reperibilità sono estese le indennità previste dall'art. 47 CCNL 7.10.96 quadriennio economico e biennio 1994-1995 vigenti per il restante personale.
3. Il personale ricercatore e tecnologo che partecipa ai turni di servizio e ai turni di reperibilità deve attenersi al Regolamento del lavoro in turni approvato dall'Amministratore Unico che ne definisce le modalità operative.
4. L'entità delle risorse destinate alla retribuzione della indennità di cui al presente articolo è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività.

SEZIONE II – PERSONALE DEI LIVELLI IV – VIII

Art. 10 - Costituzione e ripartizione delle risorse per il trattamento economico accessorio per l'anno 2013 per il personale Tecnico-Amministrativo dei livelli IV-VIII

1. Le parti prendono atto che il fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-VIII per l'anno 2014 ammonta a complessivi € **32.895,57** La ripartizione delle relative risorse è fissata nei successivi articoli della presente sezione tra le seguenti Indennità:
 - a. Indennità di Ente Annuale: € **10.967,57**
 - b. Indennità di Ente Mensile (12 mensilità): € **16.728,00**
 - c. Indennità di posizione per la gestione tecnico-informatica di cui al successivo art. 12: € **1.800,00**
 - d. Indennità di posizione per la gestione contratti e gare d'appalto di cui al successivo art. 12: € **1.200,00**
 - e. Indennità di cassa di cui al successivo art. 13: € **1.200,00**
 - f. Indennità per lavoro in turni di servizio e in turni di reperibilità di cui al successivo art. 14: € **0,00**
 - g. Compenso per lavoro straordinario: € **1.000,00**
 - h. Indennità per emergenze, situazioni di straordinaria necessità e in condizioni territoriali gravose: € **0,00**
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono stati determinati sulla base alle Tabelle relative alle indennità previste dal Contratto Integrativo CNR siglato il 28 febbraio 2008 e successive integrazioni.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono ripartite come riportato nella tabella seguente:

Indennità di Ente Annuale (art. 44, comma 2 del CCNL 1994-1997) corrisposta applicando il CCNL e gli accordi sindacali.	
IV Livello	€ 3.489,09
V Livello	€ 3.232,31
VI Livello	€ 0,00
VII Livello	€ 2.329,11
VIII Livello	€ 1.917,06
Totale	€ 10.967,57
Indennità di Ente Mensile (art. 43, comma 2 del CCNL 1994-1997) corrisposta in 12 rate mensili applicando il CCNL e gli accordi sindacali.	
IV Livello	€ 5.316,00
V Livello	€ 4.944,00
VI Livello	0,00

VII Livello	€ 3.552,00
VIII Livello	€ 2.916,00
Totale	€ 16.728,00

4. Eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle Indennità ricomprese dalla lettera c) alla lettera g) del fondo di cui al comma 1, sono destinate ad incrementare il fondo per la produttività collettiva ed individuale e/o ad incrementare le risorse destinate ad una o più delle Indennità di cui al medesimo comma, previo confronto con i soggetti sindacali di categoria titolari della negoziazione.

Art. 11 - Indennità di posizione

Ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 3.05.2009 al fine di remunerare funzioni di particolare complessità individuate con provvedimenti formali dell'Amministratore Unico è corrisposta:

1. l'indennità di posizione per la gestione dell'infrastruttura tecnico-informatica, di cui al comma 1 lettera c), da corrispondersi in 12 mensilità,
2. l'indennità di posizione per la gestione delle gare d'appalto e dei contratti, di cui al comma 1 lettera d), da corrispondersi in 12 mensilità.

Art. 12 – Indennità di cassa

1. Ai sensi dell' art. 16 DPR 171/1991 comma 2, lett. d) al fine di remunerare i rischi specifici derivanti dall'esercizio dei compiti connessi al maneggio del danaro o dei valori è riconosciuta l'indennità di cassa al personale al quale è attribuita, con apposito atto dell'Amministratore, la funzione di economo/cassiere del LaMMA.

2. Tale indennità deve essere corrisposta in 12 mensilità.

Art. 13 – Indennità per lavoro in turni di servizio e in turni di reperibilità

1. Ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 07.04.2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003, al personale tecnico che partecipa al servizio di vigilanza meteorologica operativa H24 a supporto della Protezione Civile da espletarsi necessariamente senza interruzione ed anche nei giorni festivi è attribuita l'indennità per lavoro in turni di servizio e in turni di reperibilità, la retribuzione della quale è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività.
2. Il personale tecnico che, su base volontaria, partecipa alle attività del servizio di vigilanza meteorologica operativa h 24 deve attenersi al regolamento del lavoro in turni approvato dall'Amministratore Unico.
3. L'entità delle risorse destinate alla retribuzione della indennità di cui al presente articolo è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività. L'Indennità

per lavoro in turni di servizio e turni di reperibilità viene erogata nelle modalità e nelle misure previste dalle norme di cui all'art. 47 CCNL 7.10.96 quadriennio economico e biennio 1994-1995;

4. Il personale tecnico che, su base volontaria, partecipa alle attività del servizio di vigilanza meteorologica operativa h24 deve attenersi al Regolamento del lavoro in turni approvato dall'Amministratore Unico.
5. L'entità delle risorse destinate alla retribuzione della indennità di cui al presente articolo è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività.

Art. 14 - Indennità per emergenza, situazioni di straordinaria necessità e per lavoro in condizioni territoriali gravose

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del CCNL del 21 febbraio 2002 biennio economico 2000-2001, è istituita l'indennità da attribuire al personale tecnico impegnato a fronteggiare situazioni di emergenza e di straordinaria necessità e che lavora in condizioni territoriali gravose.

2. L'Indennità sarà assegnata e corrisposta con atto formale dell'Amministratore Unico.

3. L'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività.

SEZIONE III - NORME FINALI

Art. 15 - Norme finali e di rinvio

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo entra in vigore all'atto della stipula che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali;
2. Per quanto non regolamentato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti norme contrattuali del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
3. Resta in vigore, per quanto compatibile con le disposizioni vigenti e del presente Contratto, tutta la normativa contrattuale e legislativa fin qui applicata nel Comparto Ricerca.
4. Le parti convengono di rimandare ad apposita sequenza contrattuale l'attuazione dell'art. 19 CCNL 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003.

ALLEGATO A

Costituzione e ripartizione delle risorse per il trattamento economico accessorio per l'anno 2014 per il personale Ricercatore e Tecnologo dei livelli I-III assegnato al Consorzio LAMMA, di cui all'art. 1 comma 2.

1. Le indennità di cui ai successivi commi verranno assegnate e corrisposte con atto formale dell'Amministratore Unico.
2. Gli importi per le indennità di cui ai successivi commi saranno corrisposte direttamente al CNR che provvederà al pagamento degli stessi in busta paga e sono quindi comprensive di ogni onere a carico del dipendente e dell'Ente;
3. Le parti prendono atto che la quota del fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I-III relativa alla copertura delle Indennità per particolari condizioni di disagio di cui all'art. 2, comma 1, lettera d, utilizzabili per l'anno 2014 ammonta a complessivi **€ 11.250,00**
4. Le parti prendono atto che la quota del fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I-III relativa alla copertura delle Indennità di responsabilità professionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e, utilizzabili per l'anno 2014 ammonta a complessivi **€ 15.200,00**
5. Le parti prendono atto che la quota del fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I-III relativa alla copertura delle indennità per emergenze, situazioni di straordinaria necessità e per lavoro in condizioni territoriali gravose, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f, utilizzabili per l'anno 2014 ammonta a complessivi **€ 27.000,00**.
6. Le parti prendono atto che la quota del fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I-III relativa alla copertura delle indennità per turni di servizio e turni di reperibilità di cui all'art. 2, comma 1, lettera g, utilizzabili per l'anno 2014 ammonta a complessivi **€ 38.750,00**
7. Il personale ricercatore e tecnologo assegnato che, su base volontaria, partecipa alle attività del servizio di vigilanza meteorologica operativa h24 deve attenersi al regolamento del lavoro in turni approvato dall'Amministratore Unico.
8. Al personale di cui al comma 7 verranno riconosciute le stesse indennità previste per il personale dipendente del LAMMA e riportate in allegato B.

Costituzione e ripartizione delle risorse per il trattamento economico accessorio per l'anno 2014 per il personale tecnico-amministrativo dei livelli IV-VIII assegnato al Consorzio LAMMA, di cui all'art. 1 comma 2.

Per l'anno 2014 non è prevista la presenza di personale inquadrato nei livelli tecnico-amministrativo IV-VIII livello.

ALLEGATO B

Compenso indennità per il personale Ricercatore/Tecnologo livello III dalla I° alla III° fascia di cui all'art. 2 comma 1 lettere d, g.

INDENNITA' DI DISAGIO		
TIPOLOGIA INDENNITA'	CODICE INDENNITA'	TOTALE LORDO
Indennità TV	G1	80
Indennità TV RAI VENERDI	G2	50

TURNI DI SERVIZIO DIURNI

TIPOLOGIA TURNO	ID TURNO	FASCIA	ORE TURNO	TOTALE LORDO
Feriale Mattina Dalle 6.30 alle 13.30	A	1	7	28,35
		2		30,71
		3		33,00
Feriale Pomeriggio Dalle 12.30 alle 17.30	P	1	5	20,25
		2		21,93
		3		23,57
Sabato Dalle 6.30 alle 13.30	S	1	7	28,35
		2		30,71
		3		33,00
Domenica Dalle 7.30 alle 13.30	D	1	6	60,76
		2		65,80
		3		70,72
Festivi che non cadono di Domenica Dalle 6.30 alle 13.30	F	1	7	70,89
		2		76,77
		3		82,50

TURNI DI SERVIZIO AGGIUNTIVI IN CASO DI CRITICITA' ELEVATA

TIPOLOGIA TURNO	ID TURNO	FASCIA	ORE TURNO	TOTALE LORDO
Feriale dalle 17.30 alle 0.00	E1	1	6,5	38,48
		2		41,67
		3		44,79
Feriale (compreso il sabato) dalle 0.00 alle 6.30	E2	1	6,5	65,82
		2		71,28
		3		76,61
Feriale prefestivo (compreso sabato) dalle 17.30 alle 0.00	E3	1	6,5	77,98
		2		84,44
		3		90,75
Festivo (esclusa la domenica) dalle 0.00 alle 6.30	E4	1	6,5	105,32
		2		114,05
		3		122,58
Domenica dalle 0.00 alle 7.30	E5	1	7,5	115,44
		2		125,02
		3		134,36
Sabato o domenica o festivo, dalle 13.30 alle 18.30	E6	1	5	50,63
		2		54,83
		3		58,93
Domenica o festivo seguiti da un feriale, dalle 18.30 alle 0.00	E7	1	5,5	55,70
		2		60,32
		3		64,82
Sabato o festivo (anche domenica) seguito da altro festivo dalle 18.30 alle 0.00	E8	1	5,5	67,85
		2		73,48
		3		78,97

TURNI DI REPERIBILITA'

TIPOLOGIA INDENNITA'	CODICE INDENNITA'	TOTALE LORDO
Reperibilità ordinaria	R	40
Reperibilità allerta moderata 1 – PIOGGIA – NEVE - TEMPORALE	M1	150
Reperibilità allerta moderata 2 - PIOGGIA – NEVE – TEMPORALE	M2	200
Reperibilità allerta VENTO -MARE – GHIACCIO	V	100

Il turno di reperibilità per allerta moderata 1 è corrisposta nel caso in cui i monitoraggi sono emessi secondo l'orario previsto dalla Del. 536/2013, vale a dire 18:00 e 24:00, il turno di reperibilità per allerta moderata 2 è corrisposta qualora venga intensificata la frequenza di emissione come previsto dall'Allegato Tecnico della Del. 536/2013.